

ORIGINALE

	DELIBERAZIONE N°	78
	CON PROTOCOLLO N°	7106
	PUBBLICAZIONE N°	726
	IN DATA	22/12/2011

PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

ADUNANZA STRAORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L'anno **duemilaundici** oggi **Venti** del mese di **Dicembre**
alle ore **21,00** nella sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	PRESENT	ASSENTI		PRESENT	ASSENTI
VIVIANI Diego - Sindaco	Si				
1 – CONVENTI Andrea	Si		9 - GIANELLA Fausto		Si
2 - VIVIANI Elisa	Si		10 – TUROLA Alessia		Si
3 - FERRARI Sergio	Si		11 - MANTOVANI Jessica		Si
4 - BRANCHI Andr�e	Si		12 - TUROLLA Nicol		Si
5 - MANTOVANI Tonino	Si				
6 - COSTANTINI Silvia		Si			
7 - PAESANTI Angelo	Si				
8 – SONCINI Francesco	Si				
			TOTALI	8	5

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra ROMEO Dr. Luciana, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SONCINI Francesco - VICE PRESIDENTE

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il presente verbale viene cos  sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE

F.TO SONCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ROMEO

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni consecutivi da oggi a partire dal 22/12/2011

GORO , li 22/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ROMEO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000
- La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa, decorsi i primi dieci giorni di pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.

GORO, li 22/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ROMEO

Il Presidente lascia la parola all'Assessore al Bilancio per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, illustra le motivazioni per cui occorre procedere alla modifica del regolamento, illustra sinteticamente le variazioni.

Nessuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 97 del 29/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica Regolamento T.O.S.A.P." esecutivo dall' 01/01/2011;

Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento dello stesso alle nuove normative, nonchè a normare i casi di "sospensione" e "revoca" delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, al fine di tutelare l'ente anche seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 7, comma 2, lett. gg-ter D.L. 70/2011 ed allo stesso tempo, di creare equità di trattamento fra i concessionari;

Ritenuto in considerazione di ciò adottare un nuovo regolamento in sostituzione dell'esistente;

Visto il nuovo Regolamento T.O.S.A.P., così come proposto dal Responsabile del Servizio Tributi – Personale, ritenuto meritevole di approvazione, il quale si compone di 24 articoli, che annulla e sostituisce integralmente il vigente regolamento;

Rilevato che con nota prot. n. 6236 del 11/11/2011, è stata inviata bozza del presente regolamento ai concessionari posteggio decennale presso i mercati di Goro e Gorino, a tre associazioni di categoria, oltre ad una associazione di consumatori, al fine di raccogliere eventuali osservazioni in merito alle modifiche che si intendevano adottare;

Rilevato che è pervenuta la sola nota della Confesercenti di Ferrara, in data 17/11/2011 assunta in atti con il prot. n. 6364, con la quale veniva espresso parere favorevole in merito alle modifiche che si erano proposte, oltre a dare alcune indicazioni utili a chiarire eventuali situazioni che si potrebbero presentare adottando gli atti oggetto di modifica;

Rilevato che il presente regolamento tiene conto delle indicazioni suggerite Confesercenti di Ferrara;

Rilevato che con nota n. 6526 del 28/11/2011 è stata inviata bozza del presente regolamento al Responsabile dell'Ufficio SUAP, il quale ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche apportate;

Visto il Regolamento Comunale Mercato Settimanale approvato con propria delibera n. 8 del 23/01/1981, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto di procedere in merito;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

Visto il TUOEL 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, il regolamento per l'applicazione della TOSAP, che annulla e sostituisce il vigente regolamento, che si compone di 24 articoli;
2. Di dare atto che detto regolamento entrerà in vigore in data 01.01.2012, giusto quanto disposto dall'articolo 27 comma 8 legge 448/2001.
3. Di inviare copia del presente regolamento al Ministero dell'Economia e Finanza per gli atti di sua competenza.

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" s'intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quello di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, decennale aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni, sono temporanee.

ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui all'art.1 deve fare domanda in carta legale all'Amministrazione comunale, almeno 15 giorni prima, della data di inizio dell'occupazione stessa;

la domanda deve contenere:

- a) le generalità e il domicilio del richiedente, il codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente realizzare, con planimetria in scala 1:100 dell'area da occupare;
 - e) l'impegno a pagare eventuali spese di sopraluogo;
 - f) l'impegno a versare un deposito cauzionale per eventuali spese di ripristino;
 - g) la dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del regolamento vigente in materia di occupazione suolo pubblico.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale s'intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
 3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, comprese le occupazioni temporanee di durata inferiore a 3 ore, al fine di verificare se dette occupazioni ostacolano o meno la circolazione stradale e dei pedoni.
 4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per lo svolgimento della propria attività.

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le domande sono assegnate al competente Ufficio Tributi ad esclusione di quelle per lo svolgimento di fiere e sagre che sono assegnate all'Ufficio Polizia Municipale.
2. All'evasione della domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
3. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente, nei termini previsti dal procedimento indicandone la motivazione.
4. L'ufficio Tributi, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria richiedendo agli altri uffici comunali competenti i pareri necessari, relativi alle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica, urbanistica e a quant'altro si ritenga necessario per il rilascio della

concessione che dovranno essere evasi entro dieci giorni dalla richiesta.

5. In base ai risultati dell'istruttoria, di cui al precedente comma, il Responsabile dell' Ufficio Tributi determina l'importo della tassa che verrà applicata in sede di rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in base alla superficie, al periodo richiesto secondo le disposizioni contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del presente regolamento dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 5 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di commercio Polizia Urbana, Igiene e Edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs 31/03/1998, n. 114 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.

4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terze persone.

5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per cui sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche dell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

6. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione stessa;
- c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 29.

7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale e non, addetti alla vigilanza sui regolamenti.

ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni di legge e di quelle emanate dall'amministrazione comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico, devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o di altri veicoli da piazza, sono determinate, inappellabilmente, all'autorità comunale.

ART. 7 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio Tributi, può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per i seguenti motivi:

- ragioni di ordine pubblico;
- ragioni di carattere sanitario;
- ragioni che interessano la viabilità;
- per danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- mancato rispetto della pulizia di posteggio e dell'area di mercato;

- mancato pagamento della Tassa occupazione suolo pubblico entro 60 giorni dalla scadenza.
2. Il Responsabile del Servizio Tributi con specifico provvedimento, procederà alla sospensione della concessione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi (il periodo di sospensione sarà indicato nel provvedimento); il provvedimento sarà recapitato al concessionario con raccomandata R/R oppure con notifica del messo comunale.
 3. Prima di procedere alla sospensione per mancato pagamento della TOSAP, il Responsabile del Servizio Tributi, invierà una diffida al concessionario invitandolo alla regolarizzazione di quanto dovuto entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione.
 4. Nel caso di diffida o sospensione dell'autorizzazione decennale di posteggio presso le aree di mercato a concessionari che abbiano in essere contratti di affitto/comodato di rami d'azienda, i provvedimenti adottati, saranno inviati per conoscenza anche al proprietario del ramo d'azienda.
 5. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione decennale di posteggio presso le aree di mercato, le assenze dal posteggio non verranno computate ai fini della decadenza dello stesso.

ART. 8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile del Servizio Tributi potrà revocare le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per i seguenti motivi:
 - ragioni di ordine pubblico;
 - ragioni di pubblico interesse;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - per violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - per mancato pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, dell'art. 7 del presente regolamento.
2. Nel caso di revoca di concessione decennale di posteggio presso le aree di mercato (art. 15 Regolamento Comunale Mercato Settimanale), il Responsabile del Servizio Tributi, invierà, al Responsabile del Servizio Attività Produttive, copia del provvedimento ai fini della revoca della relativa autorizzazione d'esercizio commerciale.
3. Nel caso di provvedimenti di revoca di concessioni decennali di posteggio presso le aree di mercato, emesse a carico di concessionari che abbiano in essere contratti di affitto/comodato di rami d'azienda, il provvedimento adottato sarà inviato per conoscenza anche al locatore/comodante del ramo d'azienda; il provvedimento di revoca sarà riferito esclusivamente al conduttore, con rientro della titolarità dei titoli autorizzatori al locatore/comodante del ramo d'azienda
4. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 9 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
2. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, entro la data di scadenza della precedente concessione.
3. Per quanto riguarda le concessioni temporanee, non è previsto il rinnovo, tuttavia, il concessionario, può richiedere - per giustificati e comprovati motivi - la proroga della concessione che potrà essere accolta per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria sempre che sussistano le condizioni e nel rispetto delle stesse disposizioni di legge.

ART. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, senza specifica autorizzazione comunale, fatta salva l'osservanza degli art. 7 e 20 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (anche se riportato in altre parti del regolamento)
2. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di: balconi, verande, tende da sole, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

ART. 12 - GRADUAZIONE DELLA TASSA. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

ART. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino al 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART. 14 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dai concessionari all'atto della richiesta e potrà essere verificata dagli addetti dell'Amministrazione a discrezione del Responsabile del rilascio della concessione.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

5. Per le occupazioni effettuate per l'installazione di circhi, l'area complessiva tassabile, sarà solo quella della struttura dove verrà svolto lo spettacolo.

ART. 15 – TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

4. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

a) occupazione fino a 3 ore: riduzione del 10 per cento;

b) occupazione superiori a 03 ore fino a 07 ore: riduzione del 15 per cento;

c) occupazione superiori a 07 ore fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;

5. Per le occupazioni concesse agli "Spuntisti", nei giorni del mercato settimanale a Goro ed a Gorino, indipendentemente dai metri quadri occupati dal banco di vendita (per il posteggio assegnato, l'occupazione non potrà comunque superare le dimensioni stabilite dalla delibera di istituzione dei posteggi), detti assegnatari sono tenuti al pagamento di €10,00; la riscossione viene fatta direttamente dagli Agenti di Polizia Municipale al momento dell'assegnazione del posteggio.

ART. 16 - RIDUZIONE TARIFFE

1. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 25%.

ART. 17 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.L. 507/93, la tariffa è ridotta al 34%;

b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.L. 507/93, la tariffa è ridotta al 34%;

c) per le occupazioni temporanee superiori a 40 mq. effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 25%;

d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 10%.”

ART. 18 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero

delle Finanze o, in assenza di decreto, su normale modello fornito dal Comune con specifica causale che riporti il numero e data della eventuale concessione/autorizzazione ed il periodo soggetto alla tassa non che la base di calcolo per la tariffa applicata; la tassa relativa all'occupazione giornaliera potrà pagata direttamente ai Vigili Urbani;

5. L'importo deve essere arrotondato all'Euro superiore e quindi per eccesso, se i centesimi sono superiori a 50 (cinquanta) o all'EURO inferiore e quindi per difetto se i centesimi sono inferiori o pari a 50 (cinquanta);

6. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa deve essere effettuato con le stesse modalità di cui ai precedenti commi.

ART. 19 – ESENZIONI FACOLTATIVE

1. Sono esentati dal pagamento della tassa gli importi fino ad € 10,33 ad eccezione delle occupazioni realizzate nell'ambito dei mercati e delle fiere.

ART. 20 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.L. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 21 - OCCUPAZIONI DI AREE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA TASSA

1. Non sono assoggettate alla tassa:

- a) le occupazioni occasionali di cui al successivo Art. 21;
- b) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le occupazioni con i passi carrabili di cui all'art. 44, comma 4 del Decreto Legislativo n. 507/1993;
- d) le occupazioni di aree, realizzate per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè non eccedenti i 10 mq.

ART. 22 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI ESENTI

1. Sono da ritenersi occupazioni occasionali, esenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d), del D. Lgs. N. 507/1993:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, culturali, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione di durata non superiore alle 24 ore.
- b) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

ART. 23 – SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L. 507/93.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della vigente legislazione in materia.

ART. 24 – ESENZIONI

1. Le esenzioni dal pagamento della tassa sono quelle fissate nel D.L. 507/93.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore l'01/01/2012

INDICE:

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - Disposizioni generali	pag. 1
ART. 2 - Occupazione permanenti e temporanee	" 1
ART. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	" 1
ART. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	" 1
ART. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	" 2
ART. 6 - Prescrizioni per le occupazioni	" 2
ART. 7 - Sospensione temporanea di occupazione	" 3
ART. 8 - Revoca della concessione	" 3
ART. 9 - Rinnovo delle concessioni	" 3
ART. 10 - Occupazioni abusive - rimozione dei materiali	" 4

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 11 - Disposizioni generali	pag. 4
ART. 12 - Graduazione della tassa - classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	" 4
ART. 13 - Criteri per la determinazione della tassa	" 4
ART. 14 - Misurazione dell'area occupata - criteri	" 5
ART. 15 - Tariffe	" 5
ART. 16 - Tariffe - riduzione	" 5
ART. 17 - Maggiorazioni e riduzioni	" 5
ART. 18 - Denuncia e versamento della tassa	" 6
ART. 19 - Esenzioni facoltative	" 6
ART. 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	" 6
ART. 20 - Occupazione di aree pubbliche escluse dalla tassa	" 6
ART. 21 - Occupazioni occasionali	" 6
ART. 22 - Sanzioni	" 7
ART. 23 - Esenzioni	" 7
ART. 24 - Entrata in vigore	" 7